



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Unità di missione strategica

affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento

P +39 0461 494666

F +39 0461 493690

@ umst.giunta-trasparenza@provincia.tn.it

@ umst.giunta-trasparenza@pec.provincia.tn.it

Spett.li

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della
Provincia

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

Aeroporto Caproni

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)

Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Federazione Trentina della Cooperazione
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio

Confesercenti del Trentino

CGIL del Trentino

CISL Trentino

UIL del Trentino

LORO SEDI

P326/2021/

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023". **Disposizioni in materia di contratti e servizi pubblici.** Informativa.

INFORMATIVA

L'art. 17 della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" ha modificato l'art. 7 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2, introducendo il nuovo comma 6 bis **in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici**, che così recita: *"6 bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, le disposizioni statali relative alla revisione dei prezzi dei materiali adottate a tal fine sono applicate nel territorio provinciale, in deroga a quanto previsto dall'ordinamento provinciale dei contratti. Alle compensazioni effettuate ai sensi di questo comma si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione. La Provincia, inoltre, può utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata, purché disponibile."*

La legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 è stata pubblicata sul b.u. 4 agosto 2021, n. 30, straord. n. 3 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La disposizioni statali a cui rinvia la nuova norma provinciale sono recate dall'art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali," convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, di seguito riportato:

Art. 1-septies

(Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di

cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Si fa presente che l'applicazione effettiva delle disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici sopra richiamate sono subordinate all'adozione di un **decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 ottobre 2021**, che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Ci si riserva quindi di dare successiva comunicazione dell'adozione di tale decreto, nonché di fornire ulteriori indicazioni operative, se necessarie.

Con il medesimo art. 17 della lp 18/2021 sono state apportate modificazioni anche all'art. 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 **in materia di valutazione di congruità dell'offerta** in

contraddittorio con l'operatore economico, la cui competenza viene ora assegnata all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, previa modifica del relativo Atto organizzativo.

Ci si riserva anche in questo caso di dare successiva comunicazione dell'adozione di Atto organizzativo, nonché di fornire specifiche indicazioni operative, se necessarie.

L'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come da ultimo modificato, dispone:

"Art. 39 bis

Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti

1. Per favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3 è istituita l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti. Resta ferma la possibilità per l'agenzia di svolgere specifici compiti e attività di carattere operativo, mediante appalto di servizi.

1 bis. L'agenzia, nello svolgimento delle attività e dei compiti individuati nell'atto organizzativo, opera come:

a) centrale di committenza per l'espletamento, anche con modalità telematiche, di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;

b) centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1 ter. Oltre a quanto previsto dal comma 1 bis, l'agenzia gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

*1 quater. Quando l'agenzia cura lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi; **con l'atto organizzativo sono definite le modalità per l'effettuazione della valutazione della congruità dell'offerta da parte dell'agenzia, anche prevedendo fasi e modalità ad applicazione progressiva.***

2. omissis

2 bis. omissis

3. L'agenzia svolge le attività e i compiti individuati nell'atto organizzativo, entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore:

a) della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1;

b) dei comuni, delle comunità e delle loro aziende speciali;

c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona; d) degli altri soggetti aggiudicatori individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 3 della legge provinciale sui lavori pubblici.

3.1 Nell'atto organizzativo sono individuati i soggetti, anche diversi da quelli previsti nel comma 3, che possono utilizzare il mercato elettronico istituito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

3.1.1. La carta dei servizi di APAC prevede che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano dei capitolati prestazionali dalla Provincia definiti e approvati dalla Giunta provinciale.

3.1.2 L'agenzia applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e l'articolo 69 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le direttive emanate dalla Giunta provinciale.

3 bis. omissis

4. omissis

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione e la messa a disposizione della Provincia di personale degli enti strumentali indicati nell'allegato A e, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, criteri e modalità per la definizione di apposite convenzioni per la messa a disposizione di personale dei comuni e delle comunità. Nelle medesime convenzioni può essere prevista la messa a disposizione dell'agenzia di personale dipendente delle comunità, degli enti locali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini.

6. omissis

7. omissis

8. La Provincia è autorizzata ad assegnare all'agenzia le somme per le spese di funzionamento, avvalendosi di quote di stanziamento destinate al funzionamento dell'amministrazione provinciale. In sede di primo avvio dell'agenzia la Provincia può sostenere direttamente, a carico del bilancio provinciale, le spese per il funzionamento dell'agenzia."

Eventuali domande e richieste di chiarimenti potranno essere formulate attraverso accesso alla piattaforma "L'Esperto risponde" disponibile al seguente link:

<https://www.supportogiuridicoprovinciatn.org/indexs.asp>.

Si ricorda che i quesiti possono essere formulati esclusivamente dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le indicazioni per procedere alla registrazione sulla piattaforma sono contenute nella circolare prot. n. 364353 dd. 25/06/2020.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- -dott. Luca Comper -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)